

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Art.1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, ai sensi dell'art.10 decreto legislativo n. 460 del 1997, un' associazione ONLUS, denominata "Associazione RUOTAABILE Onlus", con sede a Sassuolo (MO), in via Traversa XII Agosto n.6.

Art.2) L'Associazione utilizzerà, nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Art.3) L'Associazione può istituire sedi secondarie e uffici in altre città d'Italia. L'Associazione ha durata di cinquant'anni dalla costituzione e potrà essere prorogata anche tacitamente.

Scopi e attività

Art.4) L'associazione, non ha fini di lucro, è apartitica, è destinata a svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si evidenzia che la possibilità di poter beneficiare dei servizi offerti da parte dei soci, è ammessa solo per coloro che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 460/1997.

L'associazione nasce attorno e nell'affiancamento dell'attività del dr. Villanova Marcello, nell'ambito dell'equipe medica dell'unità di riabilitazione neuromuscolare dell'Ospedale Nigrisoli di Bologna, che da più di 10 anni si prende cura dei malati affetti da malattie neuromuscolari di origine genetica. In particolare persegue come scopi:

1. Il sostegno a persone affette da malattie neuromuscolari. Questo sostegno è da intendersi a livello sociale, morale, psicologico. Il sostegno deve intendersi finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie neuromuscolari, volto alla realizzazione della persona nel suo insieme. L'associazione vuole essere ente in grado di venire incontro ai desideri e non solo ai bisogni delle persone affette da malattie neuromuscolari, essere nel contempo sostegno a livello economico per l'acquisizione, a titolo esemplificativo: di presidi sanitari, riabilitativi e per l'autonomia, nonché essere di aiuto a livello di procedure amministrative relative alla disabilità come sostegno alle famiglie interessate.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione:
 - 2.1 Stabilisce rapporti con gli enti, le agenzie, i tecnici, gli operatori che hanno in carica o che comunque agiscono nell'area della disabilità ed individua e sostiene nelle forme e con le modalità individuate di volta in volta più idonee, per risolvere situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale sul territorio nazionale.
 - 2.2 Organizza e coordina eventi per promuovere iniziative culturali ed informative che abbiano come oggetto gli scopi statutari.
 - 2.3 Promuove iniziative per raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali, raccoglie fondi per sostenere e migliorare le tecniche non-invasive, protesiche e di ausilio all'autonomia e alla migliore qualità della vita, individuate, utilizzate e proposte in particolare dal dr. Villanova Marcello, sia presso l'unità

Nneuromuscolare da lui diretta presso l'Ospedale Nigrisoli, che altrove possa trovarsi ad operare direttamente.

- 2.4 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, non potrà svolgere attività diverse da quelle alla lettera a) dell'art. 10, comma 1 del Dlgs n.460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

Art.6) Il numero degli Associati è illimitato; possono aderire all'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art.7) L'associazione ha due categorie di Associati:

- a) Associati Ordinari.
- b) Associati Sostenitori

Art.8) Associati Ordinari sono tutti coloro che, presentata la propria domanda a uno dei membri del Consiglio Direttivo, sia da questo accettata. In tale domanda dovranno essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza ed un indirizzo di posta elettronica se posseduto o un recapito telefonico; essa dovrà inoltre contenere una dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e di disponibilità ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali. L'accettazione del nuovo Associato dà a questi diritto immediato a ricevere la tessera sociale. Gli Associati Ordinari debbono pagare annualmente la quota sociale, fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ed assicurare il loro appoggio morale e materiale all'Associazione.

Art.9) Gli Associati sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che intendano adoperarsi per sostenere fattivamente l'Associazione, sia con una quota annua decisa dal

Consiglio Direttivo, sia con contribuzioni volontarie. Ai soci sostenitori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione degli Associati Ordinari. Le persone giuridiche possono entrare a far parte dell'associazione solo a condizione che queste non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Onlus e non siano in numero prevalente.

Art.10) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, ma si perde la qualità di associati per:

- a) Dimissioni;
- b) Radiazione, che viene inflitta solo se la gravità dell'inadempimento è tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo;
- c) Espulsione per morosità prolungata nel caso sia previsto il pagamento di una quota annuale.

Art.11) L'associato dimissionario, espulso o radiato, perde ogni e qualsiasi diritto sulla quota sociale.

Art.12) L'adesione all'associazione comporta, per tutti gli affiliati, senza distinzione alcuna, l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti Organi dell'Associazione. Comporta altresì l'obbligo di osservare costantemente i principi di moralità e di etica.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, a esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in merito a regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute.

Organi dell'Associazione

Art.13) Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Ai componenti il Consiglio direttivo e al Presidente non compete alcun compenso per la carica rivestita.

Art.14) L'Assemblea generale degli Associati ha poteri di indirizzo e programmatici. Ad ogni socio che abbia compiuto il 18° anno di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega scritta ad altro socio. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un (1) socio.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo lettera ordinaria o a mezzo posta elettronica da spedirsi entro sette giorni dalla data prefissata, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché delle materie da trattare. L'Assemblea si potrà svolgere validamente anche tramite strumenti di webcam o similari. Qualora all'Assemblea siano presenti tutti i soci possono essere evitate le formalità della convocazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea generale degli Associati approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico ed il rendiconto finanziario che deve dare conto dell'entità dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati. Gli Associati possono prenderne visione in qualunque momento presso la sede depositaria delle scritture contabili.

L'Assemblea generale degli Associati nomina i membri del Consiglio Direttivo; decide il programma dell'Associazione e sovrintende alla sua attuazione. L'Assemblea delibera inoltre sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché su tutte le materie poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e su proposta degli Associati. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e su richiesta di almeno tre Associati. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. L'assemblea straordinaria delibera ed è validamente costituita con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli associati.

Art.15) Le sedute dell'Assemblea generale si tengono sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea generale, prese validamente a norma del vigente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario; oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art.16) Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, nominati la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione dall'Assemblea generale degli Associati. Il Consiglio

direttivo resta in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di revoca o dimissioni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri affetti da malattie neuromuscolari, il proprio Presidente che sarà anche il Presidente dell'Associazione, uno o più vice – Presidenti, un Segretario ed il Tesoriere al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa. Decide sull'ammissione degli Associati. Emana i regolamenti interni e le norme per il buon andamento dell'Associazione. Vigila sull'osservanza dello Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari. Adotta provvedimenti disciplinari a carico degli Associati. Presenta annualmente all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, il conto delle rendite e spese con relativa relazione finanziaria. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, facoltà di procedere all'acquisto e alla vendita di beni mobili ed immobili, nonché di prenderli in affitto, contrarre mutui e prestiti. Il Consiglio Direttivo decide, altresì, sulle azioni giudiziarie nominando all'uopo i professionisti per la necessaria assistenza. Spetta inoltre alla competenza del Consiglio Direttivo la determinazione dei poteri, dei doveri ed emolumenti dei professionisti che collaborano all'attività dell'Associazione, nonché di tutte le persone che in qualsiasi modo esplichino attività a favore dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide anche sull'adesione a Enti, Federazioni, ecc. A tutti gli eventuali dipendenti dell'Associazione verrà applicato il contratto nazionale di categoria.

Eventuali emolumenti a professionisti che collaborano all'attività dell'associazione o compensi in caso di assunzione di personale dipendente non potranno eccedere il limite stabilito dall'art. 10, comma 6 , del Dlgs. n. 460/1997.

Art.17) Il Consiglio Direttivo si riunisce senza alcuna formalità su richiesta del Presidente e di uno solo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri in carica. Le deliberazioni sono prese all'unanimità. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e le sue dimissioni provocano la decadenza dell'intero Consiglio. In caso di dimissioni di singoli consiglieri, l'assemblea provvederà alla loro integrazione.

Art.18) Il Presidente, che per volontà dei soci costituenti, deve essere affetto da malattia neuromuscolare per meglio rappresentare l'Associazione, convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio, in qualunque grado e davanti a qualsiasi Autorità, amministrativa o speciale.

Fondo comune e contributi

Art.19) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati, eredità donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nei nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea, erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai contributi degli Associati e dai beni, anche immobili, acquistati con detti contributi, che devono essere comunque ammessi, alla stessa pervenuti, per titolo legittimo, nonché dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi annuali, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art.20) Non è trasmissibile, né rivalutabile, la quota o il contributo associativo. Gli Associati partecipano alla costituzione del fondo comune con:

- a) contributi straordinari, da corrispondersi una tantum all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) contributi ordinari, da versarsi annualmente;
- c) contributi speciali, da corrispondersi in vista di particolari iniziative;
- d) contributi volontari, liberamente versati dagli Associati in eccedenza a quanto sopra.

La determinazione della misura o dei criteri di qualificazione di tali contributi è riservata al Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la distribuzione, anche in modo indiretto o in forme differite, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Bilancio

Art.21) L'esercizio dell'Associazione e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno, nonché quello preventivo, dal Consiglio Direttivo, all'Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dall'Assemblea.

Art.22) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali che sono sempre disponibili presso la sede depositaria delle scritture contabili.

I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci anche utilizzando moderni sistemi di comunicazione siti web e similari .

Scioglimento e liquidazione

Art.23) In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Onlus, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea all'atto di scioglimento delibererà sentito l'organismo di controllo di cui all' art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996n. 622 e al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Disposizioni generali

Art.24) L'associazione può aderire ad Enti ed Associazioni con finalità istituzionali compatibili.

Art.25) Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti: in mancanza di accordo entro 30giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale.

Art.26) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto di proprio pugno da ognuno degli associati.

Sassuolo (MO) , li 28/05/2011

Sig. ra Bondi Lara *Bondi Lara*

Sig.r Rucci Domenico

Sig. Grilli Gianni *Grilli Gianni*

Sig.ra Gasbarri Manuela *Gasbarri Manuela*

Sig.ra Iannone Daniela *Daniela Iannone*

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I
È^{1°}..... originale dell'atto
Registrato al n⁴²⁵⁰..... serie³.....

€ 171,72.

